

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
20 settembre 2001

Causa T-171/00

Peter Spruyt
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Copertura dei rischi di infortunio e malattia professionale –
Beneficio delle prestazioni previste all'art. 73 dello Statuto –
Infortunio di parapendio»

Testo completo in francese II - 855

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 settembre 1999 con cui quest'ultima ha negato al ricorrente il beneficio dell'applicazione dell'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee.

Decisione: La decisione della Commissione 13 settembre 1999 che nega al ricorrente il beneficio dell'applicazione dell'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee è annullata. La Commissione è condannata a rimborsare al ricorrente le spese mediche derivanti dal suo infortunio di parapendio del 9 maggio 1999 che eccedono quelle già rimborsategli in forza dell'art. 72 dello Statuto e maggiorate degli interessi di mora al tasso del 6,25% a decorrere dal 13 settembre 1999.

Massime

*1. Dipendenti – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Esclusione della copertura degli infortuni risultanti dalla pratica del paracadutismo – Portata – Parapendio – Esclusione
[Statuto del personale, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 4, n. 1, lett. b), terzo trattino]*

*2. Dipendenti – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Esclusione della copertura degli infortuni risultanti dalla pratica di sport ritenuti pericolosi – Nozione di sport pericolosi – Definizione con riferimento ad un elenco indicativo – Violazione del principio di certezza del diritto – Illegittimità
[Statuto del personale, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 4, n. 1, lett. b), terzo trattino]*

1. Il parapendio non può essere considerato paracadutismo ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), terzo trattino, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee. I due sport sono diversi.

(v. punti 31-36)

2. A tenore dell'art. 4, n. 1, lett. b), terzo trattino, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, non sono coperti dall'art. 73 dello Statuto «gli infortuni derivanti (...) dalla pratica di sport ritenuti pericolosi quali pugilato, karaté, paracadutismo, speleologia, pesca subacquea o esplorazione subacquea con attrezzatura per la respirazione comprendente bombole d'aria o d'ossigeno».

Tale disposizione, in quanto definisce la nozione di sport ritenuti pericolosi esclusi dalla copertura dei rischi di cui all'art. 73 dello Statuto, con riferimento ad un elenco indicativo di sport considerati come tali, viola il principio di certezza del diritto ed è, conseguentemente, illegittima.

Infatti il principio di certezza del diritto non può tollerare una situazione in cui il dipendente che si prefigge di praticare uno sport non menzionato nell'elenco figurante all'art. 4, n. 1, lett. b), terzo trattino, della regolamentazione si veda costretto a valutare se tale sport, in funzione del grado di analogia che presenta con uno di quelli ripresi in detto elenco, possa considerarsi dall'amministrazione comunitaria come uno sport ritenuto pericoloso. Neppure è ammissibile in base al medesimo principio che detta amministrazione, confrontata a una domanda di applicazione dell'art. 73 dello Statuto a un incidente occorso in occasione della pratica di un'attività sportiva, disponga di un «potere discrezionale di valutazione» circa il collegamento di una siffatta attività con la categoria degli sport ritenuti pericolosi ai sensi dell'articolo della regolamentazione summenzionata.

(v. punti 64-72 e 84)

Riferimento: Corte 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand Frères e Garancini (Racc. pag. 1931, punto 17); Corte 21 settembre 1983, cause riunite da 205/82 a 215/82, Deutsche Milchkontor e a. (Racc. pag. 2633, punto 30); Corte 22 febbraio 1989, cause riunite 92/87 e 93/87, Commissione/Francia e Regno Unito (Racc. pag. 405, punto 22); Tribunale 9 gennaio 1996, causa T-23/95, Bitha/Commissione (Racc. PI pag. I-A-13 e II-45, punti 40 e 41); Corte 13 febbraio 1996, causa C-143/93, van Es Douane Agenten (Racc. pag. I-431, punto 27)